

Codice A1103A

D.D. 20 novembre 2024, n. 1430

**Determina di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 689/1981 per violazione della normativa in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 17-COV/2020). Accertamento della somma di euro 400,00 sul capitolo 32068 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024 (cod. ben. omissis trasgressore - omissis obbl- in solido, A1103A-OBBLIGATI IN SOLIDO-PAGAMENTI PAGOPA,..**



**ATTO DD 1430/A1103A/2024**

**DEL 20/11/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Determina di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 689/1981 per violazione della normativa in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 17-COV/2020). Accertamento della somma di euro 400,00 sul capitolo 32068 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024 (cod. ben. omissis trasgressore - omissis obbl- in solido, A1103A-OBBLIGATI IN SOLIDO-PAGAMENTI PAGOPA, A1103A-OBBLIGATI IN SOLIDO-PAGAMENTI PAGOPA).

Visti gli atti trasmessi con prot. 263/22 del 13.7.22, dalla Polizia Locale del Comune di omissis a carico del signor omissis omissis N. 07/02/1992 a CROTONE, RES. a NOVARA, 28100, quartiere VEVERI in P.ZZA MARTIRI in qualità di trasgressore, e a carico della società omissis omissis, nella persona del legale rappresentante pro tempore con domicilio eletto presso l'avvocato di parte, nei confronti del quale, con processo verbale n. 60001568 del 13.04. 20 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti nel Comune di Novara nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in riferimento al punto 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41 del 09/04/2020, relativo al divieto di apertura al pubblico degli esercizi commerciali ("*permetteva la consegna di merce ordinata presso il punto vendita*");

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689, espressamente richiamato dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto obbligato in solido di cui sopra abbia presentato nei

termini uno scritto difensivo, con istanza di audizione successivamente oggetto di rinuncia, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

visto in particolare il punto 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41 del 09/04/2020, come sanzionato dall'art. 4, comma 1 del D.L.19/2020;

ritenuta NON accoglibile l'interpretazione dell'ordinanza in questione, avanzata dal ricorrente in relazione all'esclusione dall'ambito di applicazione del precetto di chiusura degli esercizi commerciali, all'epoca dei fatti, delle attività di commercio elettronico (vendita per corrispondenza ai sensi degli art. 4.1 let.h) e 18 del dlgs 114/98), simmetricamente al fatto che "*restano ammesse le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici ...*" in quanto la condotta (il ritiro di merce già acquistata recandosi presso il punto di prelievo nell'area dell'esercizio commerciale) contraddice la finalità del provvedimento volto a "*prevenire le aggregazioni contrastanti con il contenimento e la prevenzione del contagio ...soprattutto nelle giornate di Pasqua e pasquetta in cui i cittadini potrebbero per tradizione spostarsi maggiormente*";

considerato che l'esenzione dal divieto in questione limitato agli acquisti "sanitari" e alle consegne al domicilio dell'acquirente rafforza l'interpretazione di cui sopra in quanto nel caso di specie il ritiro presso l'area dedicata dell'esercizio commerciale non coincide con il domicilio dell'acquirente e quindi una diversa interpretazione avrebbe indotto i consumatori a circolare aumentando il rischio di aggregazione e quindi di contagio (proprio l'eventualità che l'ordinanza regionale riferita a quel particolare periodo dell'anno intendeva scongiurare);

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi e che nel caso di specie, considerando l'eccezionalità della situazione in concreto, giustificano l'applicazione del **minimo edittale**;

verificata l'assenza di domicilio generale generale o speciale in capo al trasgressore;

verificata l'elezione a domicilio speciale in capo all'obbligato in solido presso l'indirizzo pec dell'avvocato di parte;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 che revoca le D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- visto l'art. 74 della Legge Regionale n. 15 del 2020;
- vista il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41 del 09/04/2020;
- vista la Legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- vista la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 - 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

- visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- vista l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- vista la L. 3/8/1999, n. 265, art. 10;
- vista la Legge Regionale 26 marzo 2024 n.8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024);
- vista la Legge Regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- vista la DGR 5-8361 del 27/03/2024 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026" ;
- vista la legge regionale n. 20/2024 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- vista la D.G.R. 2 Agosto 2024, n. 46-117. Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024 -2026;
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";

*determina*

in Euro 400,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa;

## INGIUNGE

al sunnominato signor *omissis* in qualità di trasgressore, e a carico di *omissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 400,00**, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA). Il pagamento di uno dei due obbligati libera l'altro, ma solo il pagamento dell'obbligato in solido gli conferisce il diritto di rivalsa.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/1981, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Si accerta la somma di euro 400,00 sul capitolo 32068 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024 (cod. ben. *omissis* trasgressore - *omissis* obbl- in solido, A1103A-OBBLIGATI IN SOLIDO-PAGAMENTI PAGOPA) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo

33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione, ma sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti

Allegato

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 1430/A1103A/2024 DEL 20/11/2024**

Accertamento N.: 2024/4018

Descrizione: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SANZIONI AM.TIVE

Importo (€): 400,00

Cap.: 32068 / 2024 - PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE

PdC finanziario: Cod. E.3.02.02.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: Cod. 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti